SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93G0522

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1993, n. 443.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonché lo stoccaggio e l'eventuale trattamento a tal fine effettuati sono considerati parte integrante della produzione medesima.

3. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.

Art. 2.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo se disciplinati da specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. L'elenco nazionale di cui al comma 3 è aggiornato periodicamente con la stessa procedura prevista per la sua formazione; a tal fine le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo, processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

d) trattamento, operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente, la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui. Il comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione.

Art. 5.

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data.

4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.

5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di

sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 Mw nonché quelli di riscaldamento e o climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 Kw che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991 Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3 In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al precedente comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. All'esportazione e all'importazione dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457

2 All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n 457.

3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*, devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità),

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residui tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e di scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti

4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

5. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'unione delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3, 6, commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresì a chiunque non osserva le prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5.

3. Non è punibile chiunque, avendo commesso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero dalle leggi regionali, adempie agli obblighi stabiliti nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso previsti.

4. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 qualora, in violazione delle disposizioni del presente decreto, i residui individuati ai sensi dell'articolo 5 non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui individuati.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini del primo aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche, della provenienza e della destinazione dei residui stessi.

2. In attesa del suddetto aggiornamento le attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica disciplina regionale.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0520

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1993, n. 444.

Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il riassetto del settore delle telecomunicazioni

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 ottobre 1993 e del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito sarà determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore.

2. L'IRI S.p.a. è tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, alla società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa L'IRITEL S.p.a, appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 14 maggio 1993 nella provincia di La Spezia;

grandinate del 3 giugno 1993 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

La Spezia:

grandinate del 14 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Rocchetta di Vara;

grandinate del 3 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di La Spezia, Maissana, Riomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6245

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 24 giugno 1993 nella provincia di Rovigo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Rovigo: venti impetuosi del 24 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Lendinara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro DIANA

93A6246

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e Teramo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 giugno 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di Teramo;

grandinate del 14 giugno 1993 nella provincia di Chieti;

grandinate del 13 luglio 1993 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate del 14 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Rapino, Roccamontepiano;

grandinate del 13 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Tornareccio.

Teramo: grandinate del 5 giugno 1993, del 24 giugno 1993, del 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arsita, Castelli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro DIANA

93A6247

DECRETO 2 novembre 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 maggio 1993 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nel sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Novara grandinate del 21 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio del comune di Omegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro DIANA

93A6248

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Viste le richieste di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati verificatisi nella provincia di Brindisi, per l'applicazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 24 marzo 1992 al 29 marzo 1992,

grandinate dal 18 giugno 1992 al 29 giugno 1992;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, che ha sospeso per i provvedimenti di competenza della regione Puglia, limitatamente al periodo 30 maggio-15 settembre 1992, il termine perentorio previsto dall'art 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali,

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati di seguito indicati, per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Brindisi, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Brindisi.

venti impetuosi dal 24 marzo 1992 al 29 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brindisi, Fasano, Torre S. Susanna e Ostuni;

grandinate dal 18 giugno 1992 al 29 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Brindisi, Fasano, Ostuni, Latiano, Mesagne, Ceglie Messapica e Cisternino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro DIANA

93A6250

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1993

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° novembre 1993, a quella n. 6, di scadenza 1° maggio 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il progetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino da linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036634», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 aprile 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1993 - Roma, 3 maggio 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807640 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei dati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° maggio 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 aprile 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036634», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° maggio 1993/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A6226

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1993.

Nuova denominazione della dogana principale di prima categoria di Oristano, dipendente dalla circoscrizione doganale di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, con il quale è stata istituita, fra l'altro, la dogana principale di prima categoria di Oristano;

Considerata l'opportunità di procedere ad una nuova denominazione del citato ufficio doganale;

Decreta:

La dogana principale di prima categoria di «Oristano» dipendente dalla circoscrizione doganale di Cagliari, istituita con decreto ministeriale 2 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, muta la propria denominazione in «Porto di Oristano».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6227

DECRETO 14 ottobre 1993

Applicazione alla sezione doganale di Campo di Trens - Freienfeld, dipendente dalla dogana di Brennero, delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci.

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del citato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254,

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 3 settembre 1974, che ha istituito la sezione doganale di Campo di Trens - Freienfeld, dipendente dalla dogana di Brennero;

Ritenuta la necessita di chiarire, su proposta del Servizio centrale degli ispettori tributari, che, per la citata sezione doganale di Campo di Trens, si rendono applicabili le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del menzionato testo unico;

Decreta:

Articolo unico

Alla sezione doganale di Campo di Trens - Freienfeld, dipendente dalla dogana di Brennero, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 3 settembre 1974, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6228

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1993

Scheda di rilevazione dei dati concernenti le strutture socio-riabilitative nel settore della tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, di detto testo unico che demanda al Ministero della sanità la raccolta e l'elaborazione, tra l'altro, dei dati relativi alle strutture private che operano nel settore della cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984 relativo alla rilevazione dei dati di attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 ottobre 1993;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti ausiliari convenzionati, che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, inviano alle regioni e alla province autonome la scheda di cui all'allegato *A*, tramite il SERT territorialmente competente.

2. Le schede hanno periodicità annuale e devono pervenire alle regioni e province autonome entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.

3. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati ricevuti curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui al comma 2, unitamente alla copia di ciascuna scheda.

4. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO A

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

STR.01
I° parte

RILEVAZIONE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE

(art. 115 del D P.R. 309/90)

DATA DI RIFERIMENTO 3 1 / 1 2 / ____ REGIONE ____

A. Dati relativi alla sede legale

SEDE LEGALE Codice fiscale ____

Denominazione ____

Indirizzo ____

Comune ____

Provincia ____ C.A.P. ____

Telefono ____ / ____ Fax ____ / ____

Rappresentante legale Cognome ____

Nome ____

B. Dati relativi alla sede operativa

SEDE OPERATIVA Codice fiscale ____

Codice regionale ____

Denominazione ____

Indirizzo ____

Comune ____

Provincia ____ C.A.P. ____

Telefono ____ / ____ Fax ____ / ____

Responsabile della sede Cognome ____

Nome ____

Titolo di studio: ☐ ____

Data inizio attività ____ / ____ / ____

Iscrizione albo regionale Prov. n ____ del ____ / ____ / ____

Retta giornaliera definita dalla Regione
- in regime residenziale ____
- in regime semiresidenziale ____

Natura giuridica della struttura
1. Fondazione ☐
2. Associazione ☐
3. Ente Morale ☐
4. Cooperativa ☐
5. Altro ☐

Tipologia struttura:
1. Residenziale Area pedagogico-riabilitativa ☐
2. Residenziale Area terapeutico-riabilitativa ☐
3. Semiresidenziale Area pedagogico-riabilitativa ☐
4. Semiresidenziale Area terapeutico-riabilitativa ☐

Capacità ricettiva globale n. posti Maschi ____ Femmine ____ Misti ____

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

STR.01
II^a parte

RILEVAZIONE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE

(art. 115 del D.P.R. 309/90)

Convenzioni

1. stipulata con la USL n. [ ]
   Numero posti riservati alla convenzione [ ]
2. stipulata con Ministero Grazia e Giustizia: [si] [no]
   Numero posti riservati alla convenzione [ ]

La struttura oltre i tossicodipendenti tratta altro tipo di utenza?

1. Handicappati [ ] 3. Alcolisti [ ]
2. Disagio psichico [ ] 4. Altro [ ]

Indicare sulla base del bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento l'ammontare e la fonte delle entrate

1. Regione [ ]
2. Provincia [ ]
3. Comune [ ]
4. USL (rette) [ ]
5. Ministero di Grazia e Giustizia (rette) [ ]
6. Dipartimento Affari Sociali [ ]
7. Altri ministeri [ ]
8. Contributi da parte delle famiglie (non convenzionati) [ ]
9. Donazioni [ ]
10. Introiti da attività proprie [ ]
11. Altro [ ]

Totale delle entrate dell'anno [ ]

Personale operante nella struttura

	Tipo rapporto lavoro							
	dipendente		in convenzione		volontario			
	a tempo pieno	a tempo parziale	a tempo pieno	a tempo parziale	a tempo pieno	a tempo parziale	Totale personale	di cui ex tossicodipen
1. Responsabile								
2. Medici								
3 Psicologi								
4 Sociologi								
5. Assistenti sociali								
6. Infermieri								
7. Educatori professionali								
8. Pedagogista								
9. Animatori								
10. Maestri artigiani								
11. Amministrativi								
12 Operatore di comunità								
13. Altro								
Totale								

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

STR.01
III° parte

RILEVAZIONE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE

(art. 115 del D.P.R. 309/90)

Utenti

	Permanenza in mesi nella struttura					
	fino a 6	da 6 a 12	da 12 a 18	da 18 a 24	più di 24	totale
Ancora in trattamento						
Trattamento completato						
Trattamento interrotto						
Dimissione concordata						
Passaggio ad altra sede operativa						
Abbandono o fuga						
Espulsione						
Deceduto						
Trasferimento in carcere						
Totale						

Numero di utenti in regime di convenzione ☐

Numero di nuovi utenti entrati nel corso dell'anno: Maschi ☐ Femmine ☐

Modalità di accesso alla struttura:

- numero di nuovi utenti inviati dai SERT ☐
- numero di nuovi utenti inviati dalla magistratura ☐
- numero di nuovi utenti entrati direttamente ☐

Attività principali della struttura:

Psicoterapia individuale ☐
Psicoterapia familiare ☐
Psicoterapia di gruppo ☐
Colloqui di sotegno ☐
Sostegno alle famiglie ☐
Assistenza carceraria ☐
Gruppi di autoincontro ☐
Attività sportive ☐
Attività culturali ☐
Recupero scolastico ☐
Formazione professionale ☐
Attività lavorativa nel commercio ☐
Attività lavorativa in laboratori artigiani ☐
Attività lavorativa in laboratori artistici ☐
Attività lavorativa in laboratori industriali ☐
Attività lavorativa agricola-vivaistica ☐
Altre attività lavorative ☐

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

RILEVAZIONE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE

(art 115 del D P R 309/90)

Quadro B - Dati relativi alla sede operativa

Codice regionale: Indicare il codice regionale di identificazione della struttura (ad esempio il numero protocollo di iscrizione all'albo regionale)

Data inizio attività: Indicare, sulla base di auto certificazione la data in cui la sede operativa ha iniziato a svolgere le proprie attività

Numero USL: Indicare il numero di codice di cui al D M 17 9 1986

Responsabile della sede

Titolo di studio indicare uno dei seguenti codici

01 - Medico
02 - Psicologo
03 - Sociologo
04 - Assistente sociale
05 - Educatore professionale
06 - Pedagogista
07 - altro titolo (da specificare)

per il codice '07' specificare nell'apposita casella il titolo di studio posseduto

Tipologia struttura Indicare le tipologie previste nell'atto di intesa tra Stato e regioni approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 1993

Convenzioni Indicare il codice della USL con la quale è stata stipulata la convenzione ed il numero di posti a questa riservati
Per la rilevazione relativa all'anno 1993 riportare solo il numero dei posti riservati alla convenzione con le USL

Personale operante nella struttura Indicare nella tabella il numero degli operatori della struttura divisi per qualifica professionale
Il personale a tempo pieno si intende con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio

93A6201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 settembre 1993.

Autorizzazione alla Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni ai rami tutela giudiziaria e assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 e le successive integrazioni con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami assistenza e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 305415, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami assistenza e tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6229

DECRETO 4 novembre 1993.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il sostegno dei consorzi di servizi tra piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto in particolare il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese;

Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle domande di contributo;

Visto lo stesso art. 21, comma 3, in relazione alla predisposizione da parte delle regioni di un progetto programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio;

Considerato che per il primo anno di attuazione della legge n. 317/1991 il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 10 novembre 1993, giusta quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297;

Vista la nota n. 307 del 19 ottobre 1993 con la quale l'assessore all'industria, artigianato e commercio della regione Toscana, in qualità di coordinatore degli assessori regionali all'industria, ha fatto presente che si è verificato un notevole ritardo nelle procedure di attuazione della legge n. 317, tanto che al momento solo tre regioni hanno già predisposto ed approvato il previsto progetto programma e sono quindi in grado di rispettare le scadenze per la presentazione delle domande stabilite dal citato decreto ministeriale n. 297;

Considerata l'opportunità di concedere la proroga richiesta, per consentire l'adempimento da parte di tutte le regioni del dettato normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme sui consorzi dettate dalla stessa legge n. 317/1991;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297, concernente la presentazione delle domande di contributo da parte dei consorzi e società consortili tra piccole imprese è prorogato al 31 gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A6230

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 24 del titolo IV relativo alla facoltà di economia e commercio viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 24; vengono altresì inseriti, sotto lo stesso titolo, i nuovi articoli dal 39 al 48, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

TITOLO IV

Art. 24. — La facoltà di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio e, dopo un concorso di studi della durata di tre anni, in diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici», sede di Assisi, e il diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese».

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese

Art. 39. — Nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia è istituito il diploma universitario di durata triennale in «statistica e informatica per la gestione delle imprese».

Art. 40. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 41. — Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 42. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto.

Art. 43. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui alla tabella V contenuta nel decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 44. — Il piano di studi del corso di diploma comprende cinque insegnamenti fondamentali, cinque insegnamenti caratterizzanti, altri insegnamenti per un numero complessivo di tredici annualità, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Sono insegnamenti fondamentali:

matematica generale;

calcolo delle probabilità;

statistica;

statistica (secondo corso);

sistemi di elaborazione dell'informazione.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti caratterizzanti, devono essere così ripartiti:

due insegnamenti scelti dalle aree economica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta, o l'esame che eventualmente la sostituisce, ai sensi del successivo art. 47 e il colloquio finale.

Art. 45. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguata possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 48, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengono ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 46. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali (o sei corsi semestrali) possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso aziende, enti o altri organismi per «stages» della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 44 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 47. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 48. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Sono discipline attivabili nel corso di diploma universitario in «statistica e informatica per la gestione delle imprese»:

Area matematica.

algebra;

algebra lineare,

algebra ed elementi di geometria;

logica matematica;

geometria:

geometria e algebra;

analisi matematica:

analisi funzionale:

analisi superiore;

istituzioni di analisi matematica:

analisi numerica;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica,

teoria statistica delle decisioni;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e colcolo delle probabilità;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

gestione di basi di dati economici;

metodi di valutazione di politiche economiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo di dati economici;

serie storiche economiche;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;

controllo statistico della qualità;

statistica aziendale;

statistica industriale.

Area demografia:

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

stastica psicometrica;

statistica sociale.

Area statistica biomedica:

antropometria;

biometria;

epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica metrica e biometria;

statistica per l'ambiente;

statistica sanitaria.

Area informatica:

Sottoarea - Informatica di base:

basi di dati;

fondamenti di informatica;

intelligenza artificiale;

sistemi informativi;

basi di dati e sistemi informativi;

informatica generale;

linguaggi di programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:

statistica computazionale;

gestioni di basi di dati economici;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerche operative per le scelte economiche;

teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali.

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni,

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Area ricerca operativa

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economica

Sottoarea - Analisi economica:

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:

economia applicata;

economia del lavoro;

politica economica;

programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienze delle finanze:

analisi costi-benefici;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica;

economia sanitaria;

scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

economia agraria;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

pianificazione economica territoriale;

geografia della popolazione;

geografia economica;

geografia politica ed economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 2 settembre 1993

Il rettore: DOZZA

93A6203

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, in particolare l'art. 15;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Corso di laurea in scienze politiche

Art. 17. — 1. La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche dopo un corso di studi della durata di quattro anni. È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il corso di studi è articolato in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

3. Il biennio propedeutico comprende nove annualità obbligatorie; costituiscono corsi obbligatori i seguenti insegnamenti:

1) diritto costituzionale italiano e comparato;

2) economia politica I;

3) filosofia della politica;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico;

6) sociologia;

7) statistica;

8) storia delle dottrine politiche;

9) storia moderna.

4. Gli esami dei corsi biennali di lingua inglese e della lingua straniera opzionale devono essere sostenuti nel biennio propedeutico.

Art. 18. — 1. Il biennio di specializzazione è ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, politico-sociale, storico-politico.

2. L'indirizzo è scelto dallo studente al momento dell'iscrizione al III anno del corso di laurea.

3. Il biennio di specializzazione comprende 10 corsi annuali e prevede per ciascun indirizzo i seguenti insegnamenti obbligatori:

A) Indirizzo politico-amministrativo:

1) diritto amministrativo;

2) organizzazione internazionale;

3) politica economica e finanziaria I;

4) scienza dell'amministrazione;

5) scienza della politica;

6) storia contemporanea;

7) storia delle istituzioni politiche.

B) Indirizzo politico-economico:

1) economia internazionale;

2) economia politica II;

3) econometria;

4) microeconomia;

5) politica economica e finanziaria I;

6) politica economica e finanziaria II;

7) storia delle dottrine economiche.

C) Indirizzo politico-internazionale:

1) diritto delle Comunità europee;

2) diritto internazionale;

3) organizzazione internazionale;

4) politica economica e finanziaria I;

5) relazioni internazionali;

6) storia contemporanea;

7) storia dei trattati e politica internazionale.

D) Indirizzo storico-politico:

1) scienza della politica;

2) storia economica;

3) storia delle istituzioni politiche;

4) storia delle codificazioni e delle costituzioni contemporanee;

5) storia contemporanea;

6) storia dei trattati e politica internazionale;

7) storia sociale.

E) Indirizzo politico-sociale:

1) sociologia II;

2) storia contemporanea;

3) politica economica e finanziaria II;

4) sociologia urbana e rurale;

5) scienza della politica;

6) sociologia politica;

7) storia dei partiti e dei movimenti politici.

A integrazione degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami relativi ad almeno altri tre insegnamenti opzionali, di cui due dovranno essere scelti nell'elenco predisposto dalla facoltà per l'indirizzo prescelto e uno potrà essere scelto fra gli insegnamenti obbligatori o tra quelli opzionali previsti per gli altri indirizzi, oppure tra quelli impartiti in altre facoltà.

Gli elenchi, distinti per indirizzo, saranno predisposti dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico nell'ambito delle seguenti materie:

A) Indirizzo politico-amministrativo:

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto costituzionale regionale;
diritto degli enti locali;
diritto del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto parlamentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
dottrina dello Stato;
economia dell'ambiente;
economia e politica bancaria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del turismo;
politica comparata;
programmazione economica;
scienza delle finanze;
sociologia urbana e rurale;
storia costituzionale;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle codificazioni e costituzioni contemporanee;
storia delle istituzioni e organizzazioni internazionali;
storia delle istituzioni economiche;
storia delle relazioni internazionali;
teoria delle organizzazioni complesse;
teoria generale della politica.

B) Indirizzo politico-economico:
analisi dei mercati («Marketing»);
contabilità pubblica;
demografia;
diritto commerciale;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario,
economia aziendale;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dell'ambiente;
economia delle Comunità europee;
economia e politica bancaria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia internazionale;
economia regionale;
geografia politica ed economica;
informatica;
matematica per economisti;
organizzazione economica internazionale;
politica economica internazionale;
programmazione economica;
sistemi economici comparati;
statistica economica;
storia dell'integrazione europea;
storia della banca;
storia delle istituzioni economiche;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia delle relazioni internazionali;
storia economica;
storia contemporanea;
teoria e politica dello sviluppo economico.

C) Indirizzo politico-internazionale:
arbitrato commerciale internazionale;
cooperazione allo sviluppo;
diritto del commercio internazionale;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale umanitario;
diritto privato comparato;
economia delle Comunità europee;
economia internazionale;
geografia politica ed economica;
organizzazione economica internazionale;
politica comparata;
politica economica internazionale;
storia delle istituzioni politiche, giuridiche e sociali dell'estremo oriente;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia del diritto internazionale;
storia dell'Africa;
storia dell'America del Nord;
storia dell'America latina;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'Asia;
storia dell'Europa occidentale;
storia dell'Europa orientale;
storia delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali;
storia dell'integrazione europea;
storia delle istituzioni economiche;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia e istituzioni del mondo islamico;
storia economica;
studi strategici;
teoria e tecnica del commercio internazionale.

D) Indirizzo storico-politico:

analisi del linguaggio politico;
archivistica;
biblioteconomia;
demografia storica;
ermeneutica politica;
filosofia delle scienze sociali;
geografia politica ed economica;
istituzioni medioevali;
metodologia della ricerca storica;
partiti politici e gruppi di pressione;
politica comparata;
politica economica e finanziaria I;
statistica per le scienze sociali;
storia costituzionale;
storia agraria moderna;
storia degli antichi Stati italiani;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia del commercio e della navigazione;
storia del diritto italiano;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
storia del giornalismo;
storia del mediterraneo nell'età moderna;
storia del movimento operaio;
storia del pensiero sociologico;
storia del risorgimento;
storia dell'Africa;
storia dell'agricoltura;
storia dell'America del Nord;
storia dell'America latina;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'Asia;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa occidentale;
storia dell'Europa orientale;
storia dell'Italia contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della comunicazione di massa;
storia delle istituzioni giuridiche, politiche e sociali dell'estremo oriente;
storia delle istituzioni militari;
storia delle istituzioni economiche;
storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa;
storia politica ed economica della Sardegna;
teoria generale della politica.

E) Indirizzo politico-sociale:

analisi del linguaggio politico;
demografia;
demografia storica;
dottrina dello Stato;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
ecònomia dello sviluppo;
economia e politica del lavoro;
filosofia delle scienze sociali;
geografia politica ed economica;
logica;
matematica per le scienze sociali;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
partiti politici e gruppi di pressione;
politica comparata;
psicologia;
scienza dell'amministrazione;
sociologia dei gruppi;
sociologia dei processi culturali ed educativi;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia della devianza;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia giuridica;
statistica per le scienze sociali;
storia del pensiero sociologico;
storia dell'integrazione europea;
storia della filosofia politica;
storia economica;
storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
teoria generale della politica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
teoria delle organizzazioni complesse.

Art. 19. — 1. Il consiglio di facoltà determina la distribuzione degli insegnamenti nei singoli anni di corso e le correlative propedeuticità per gli esami di profitto.

2. Nel corso del biennio propedeutico lo studente potrà aggiungere ai nove esami di tale biennio non più di due esami relativi agli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione indicati nel precedente art. 18 a seconda dell'indirizzo prescelto.

3. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

4. In ogni caso non possono essere sostenuti agli esami del secondo biennio se non sono stati superati, oltre le due lingue straniere, almeno sei esami del primo biennio, fra i quali:

Istituzioni di diritto pubblico. Economia politica I. Storia moderna.

Art. 20. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti obbligatori nonché di quelli opzionali relativi ad almeno diciannove corsi annuali, e, inoltre, quelli relativi ad almeno due lingue straniere (biennali). Qualora la facoltà opti per la biennalizzazione di insegnamenti obbligatori, questi, anche nell'eventualità che diano luogo ad esami annuali distinti, saranno computati come unico corso agli effetti del numero degli esami prescritti.

Qualora la facoltà istituisca corsi semestrali, o trimestrali, dovrà essere stabilita l'equivalenza tra corsi frazionali e corsi annuali.

Per tutti gli indirizzi una delle lingue straniere dovrà essere l'inglese. Per l'altra lingua la scelta potrà cadere fra quelle il cui insegnamento sia attivato nella facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 21. — Per i laureati in (o per gli studenti provenienti da) facoltà o corsi di laurea diversi da quelli di scienze politiche, la facoltà delibererà, caso per caso, l'anno di corso a cui essi potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame e quali fra essi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti e dell'indirizzo prescelto.

Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio, a richiesta dello studente, dell'uno all'altro indirizzo.

Art. 22. — L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su un tema liberamente scelto dal candidato, in una delle materie previste dal presente statuto, e in una prova orale.

La dissertazione scritta deve essere presentata in tre esemplari stampati o dattilografati almeno quindici giorni prima della data fissata dalla facoltà per l'inizio degli esami di laurea. Il preside provvederà a trasmettere detta dissertazione a uno dei membri della commissione perché ne riferisca nella seduta di esame.

Sul rapporto del relatore la commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione. La prova orale consiste nella discussione sulla dissertazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 29 settembre 1993

Il rettore: PALMIERI

93A6204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unità in Roma e sedi periferiche, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1993 al 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.C., con sede in Castello di Annone (Asti) e stabilimento in Castello di Annone (Asti), per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e unità in Cesara (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1992 all'11 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.P.R., con sede in Vinovo (Torino) e unità in Piossasco (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rasenna, con sede in Gorle (Bergamo) e unità in Collegno (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 7 settembre 1993 con effetto dal 20 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara), per lo stabilimento ex Italiana Coke di Carrara, località Avenza (Massa Carrara), per il periodo dal 20 maggio 1993 al 19 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e stabilimenti in Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spectrum, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma), per il periodo dal 24 giugno 1993 al 23 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento in Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento in Sabaudia (Latina), per il periodo dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Cristini, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 maggio 1993 al 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. - Inter data system, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento in Serravalle Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eliograf, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcontrol, con sede in Funo di Argelato (Bologna) e stabilimento in Funo di Argelato (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.M.E.R., con sede in Forlì e unità in Forlì e Ravenna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e unità di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 19 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unità di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A6210

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 24 agosto 1993, il decreto del Presidente della Repubblica n. 510 in data 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1953, registro n. 37 Esercito, foglio n. 197, pubblicato nel Bollettino ufficiale - Esercito - anno 1953, dispensa 45, pag. 3554, con il quale è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al «cap. magg., 6° bersaglieri Piergentili Francesco fu Costantino e di Basbella Cardina, da Montegranaro (Ascoli Piceno), classe 1918», è stato modificato nel senso che il nome e la maternità devono essere così rettificati: «Giuseppe, fu Testella Carolina».

93A6239

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione domiciliare oncologia gratuita, in Padova

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione domiciliare oncologia gratuita «A.S.D.O.M.», con sede in Padova, ed è stato approvato il relativo statuto composto di venti articoli, debitamente vistato.

93A6238

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 novembre 1993

Dollaro USA	1650,31
ECU	1868,65
Marco tedesco	975,94
Franco francese	280,28
Lira sterlina	2432,56
Fiorino olandese	869,73
Franco belga	45,867
Peseta spagnola	12,186
Corona danese	245,14
Lira irlandese	2312,91
Dracma greca	6,813
Escudo portoghese	9,543
Dollaro canadese	1270,64
Yen giapponese	15,245
Franco svizzero	1107,22
Scellino austriaco	138,79
Corona norvegese	224,50
Corona svedese	202,39
Marco finlandese	286,26
Dollaro australiano	1100,76

93A6286

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1993

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283.669.056.726		
Gestione di bilancio	Entrate finali	326.386.466.440.712		— 105.729.220.316.607
	Spese finali		432.115.686.757.319	
	Rimborso di prestiti		63.104.559.378.598	
	Accensione di prestiti	177.460.633.093.160		
	TOTALE	503.847.099.533.872	495.220.246.135.917	8.626.853.397.955
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.358.409.829.330.001	2.337.383.450.368.585	21.026.378.961.416
	Crediti di tesoreria	667.344.315.478.490	697.019.058.830.192	— 29.674.743.351.702
	TOTALE	3.025.754.144.808.491	3.034.402.509.198.777	— 8.648.364.390.286
	TOTALE COMPLESSIVO	3.529.884.913.399.088	3.529.622.755.334.694	
Fondo di cassa al 30 settembre 1993			262.158.064.394	
	TOTALE A PAREGGIO	3.529.884.913.399.088	3.529.884.913.399.088	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 30 settembre 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283.669.056.725	262.158.064.394	21.510.992.331
Crediti di tesoreria	328.796.676.167.192	358.471.419.518.894	29.674.743.351.702
TOTALE	329.080.345.223.917	358.733.577.583.288	29.653.232.359.371
Debiti di tesoreria	901.844.529.885.282	922.870.908.846.698	21.026.378.961.416
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 572.764.184.661.365	— 564.137.331.263.410	8.626.853.397.955

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 settembre 1993: L. 1.700.965.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	299.227.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	27.095.346.687.850 *				
ENTRATE CORRENTI	326.322.346.687.850 *	TITOLO I — Spese correnti	384.761.913.650.093	Risparmio pubblico	— 58.439.566.962.243 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	64.119.752.862 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	47.353.773.107.226		
ENTRATE FINALI	326.386.466.440.712	SPESE FINALI	432.115.686.757.319	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 105.729.220.316.607
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	63.104.559.378.598		
ENTRATE FINALI	326.386.466.440.712	SPESE COMPLESSIVE	495.220.246.135.917	Ricorso al mercato	— 168.833.779.695.205
TITOLO IV — Accensione di prestiti	177.460.633.093.160				
ENTRATE COMPLESSIVE	503.847.099.533.872	SPESE COMPLESSIVE	495.220.246.135.917	Saldo di esecuzione del bilancio	8.626.853.397.955

* Dati provvisori

93A6208

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa L.			2.273.557.522.204			
II In deposito all'estero »			22.481.558.537.754	24.755.116.059.958		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.532.157.397.305		
CASSA »				6.439.823.972		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario L.		360.328.419.847				
ammassi »		2.768.839.173.347	3.129.167.593.194			
II Anticipazioni:						
in conto corrente L.		1.396.203.353.683				
a scadenza fissa »						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »			1.396.203.353.683			
III *Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione* L.				4.525.370.946.877		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU L.			4.095.220.092.236			
II Altre attività:						
biglietti e divise L.		4.341.146.437				
corrispondenti in conto corrente »		4.858.903.568.456				
depositi vincolati »		6.394.439.518.530				
diverse »		2.629.581.885.705	13.887.266.119.128	17.982.486.211.364		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				6.508.002.796.715		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			25.054.559.417.752			
II Conti speciali »			6.537.067.732.848	31.591.627.150.600		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				64.669.353.135.285		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				520.842.853.961		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità L.		99.372.535.473.410				
per investimento delle riserve statutarie »		3.993.410.093.494				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.922.930.910.843	106.288.876.477.747			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie L.		126.335.636.185				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		575.426.934.920	701.762.571.105			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	171.497.584.006	171.792.037.900				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.101.468.498					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	30.825.219.431				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	512.844.701.890					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	651.825.000.156	1.164.669.702.046	1.367.286.959.377	108.357.926.008.229		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici L.			3.364.495.456.774			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			578.019.893.877	3.942.515.350.651		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				12.495.030.338		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili L.			143.308.567.225			
II Impianti »			300.964.132.433			
III Monete e collezioni »			847.220.088	445.119.919.746		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati L.		68.927.246.635				
in allestimento »			68.927.246.635			
III Oneri pluriennali in ammortamento L.			23.439.607.670			
IV Debitori diversi »			3.262.493.965.521			
V Altre »			2.371.130.801.098	5.725.991.620.924		
RATEI L.				4.767.205.604.124		
RISCONTI »						
SPESE DELL'ESERCIZIO »				9.781.588.814.333		
L.				292.624.238.724.382		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia L.		2.065.839.225.919				
altri »		1.902.861.144.254.173	1.904.926.983.480.092			
II Depositari di titoli e valori:						
interni L.		569.252.505.522				
esteri »		11.365.333.385.305	11.934.585.890.827			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			235.391.203.084			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli L.		39.297.000.000.000				
corrispondenti interni »						
corrispondenti esteri »		38.076.623.027.550	77.373.623.027.550			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli L.		370.000.000.000				
valute e lire »		24.784.811.719.180	25.154.811.719.180			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute L.						
lire a fronte vendite di valute »						
acquisti di titoli »		1.267.322.947				
lire a fronte vendite di titoli »		1.346.085.456	2.613.408.403			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			3.094.776.392	2.019.631.103.505.528		
TOTALE . . . L.				2.312.255.342.229.910		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

93A6209

30 settembre 1993

P A S S I V O

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			86.013.316.588.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			689.330.101.318		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.		—			
II Altri	»		882.757.112	882.757.112		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		100.158.495.712.860			
II Di altri enti	»		160.959.178.267	100.319.454.891.127		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		211.379.045			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Società costituende	»		693.780.346			
V Altri	»		9.802.474.247	10.707.633.638		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			63.872.759.219		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			242.965.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			6.537.067.732.848		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		1.009.366.686.477			
II Conti dell'estero in lire	»		165.445.977.635			
III Altre	»		—	1.174.812.664.112		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			15.040.160.194.020		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			190.980.750.894		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		29.525.280.297.214			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		3.324.440.745.768			
VI Oscillazione titoli	»		5.738.394.015.390			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		936.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		2.243.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»		841.250.000.000			
XI Imposte	»		586.473.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.145.936.431.186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.530.196.067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.240.537.609	55.463.820.960.056		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			769.776.818.269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			118.432.598.150		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			216.603.415.527		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			23.598.970.058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.646.677.939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			10.572.876.130		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		66.475.456.303			
II Altre	»		4.508.133.472.594	4.574.608.928.897		
RATEI	L.			298.832.542.098		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.307.481.360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.479.303.525.629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			13.679.693.486.788		
	L.			292.624.238.724.382		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.904.926.983.480.092			
II Titoli e valori presso terzi	»		11.934.585.890.827			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		235.391.203.084			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	39.297.000.000.000				
valute e lire	»	38.076.623.027.550	77.373.623.027.550			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	370.000.000.000				
corrispondenti interni	»					
corrispondenti esteri	»	24.784.811.719.180	25.154.811.719.180			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.					
vendite di valute	»					
lire a fronte acquisti di titoli	»	1.267.322.947				
vendite di titoli	»	1.346.085.456	2.613.408.403			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		3.094.776.392	2.019.631.103.505.528		
TOTALE	L.			2.312.255.342.229.910		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi

Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XXIV del volume: «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi» pubblicato dalla Banca d'Italia.

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 18 ottobre 1993

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 10[1] aggiornamento.

OGGETTO. Concentrazione dei rischi.

La teoria della finanza, la tecnica bancaria, la prassi comune agli organi di vigilanza di un gran numero di Paesi, individuano nell'eccessiva concentrazione dei rischi una causa di instabilità delle banche. La presenza di criteri anche severi nella selezione del merito di credito non può evitare che alcuni clienti si rivelino insolventi. Ma se un portafoglio di prestiti è ben diversificato, è meno probabile che le perdite assumano dimensioni tali da compromettere l'equilibrio patrimoniale degli intermediari.

Nella disciplina di vigilanza, il frazionamento del rischio viene di norma assicurato da limiti prudenziali a carattere quantitativo volti a impedire esposizioni eccessivamente elevate nei confronti di un unico cliente e a contenere l'ammontare complessivo dei grandi rischi assunti.

In applicazione del decreto del Ministro del tesoro n. 242633 del 22 giugno 1993, la presente disciplina interviene sulla materia della concentrazione dei rischi accogliendo i principi e le disposizioni della direttiva CEE n. 92/121, e introducendo rispetto alla disciplina precedente alcune novità rilevanti. Esse riguardano:

il carattere inderogabile dei limiti all'assunzione di rischi che si applicano indistintamente a tutte le banche;

l'ampliamento della nozione di rischio a tutte le forme con cui le banche assicurano sostegno finanziario alla clientela;

la rilevanza delle connessioni esistenti tra la clientela; i limiti sono riferiti non solo al singolo soggetto prenditore di credito ma al gruppo di soggetti fra di loro connessi;

l'applicazione dei nuovi limiti su base consolidata, qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo.

Considerate le caratteristiche strutturali del sistema finanziario del nostro Paese, si è compiuta la scelta di utilizzare la facoltà, concessa dalla direttiva comunitaria, di fissare per un periodo transitorio limiti meno stringenti di quelli previsti a regime.

Il rispetto della disciplina emanata richiede comportamenti coerenti con l'obiettivo di modificare alcuni caratteri di struttura del sistema finanziario italiano, in linea con l'ampia serie di interventi normativi già posti in atto.

Innanzitutto va rilevato che il processo di privatizzazione delle aziende pubbliche ormai disegnato in numerosi atti di governo consentirà, tra l'altro, di operare un naturale processo di frazionamento nei confronti di alcuni grandi prenditori che caratterizzano l'attuale contesto economico.

Per quel che più direttamente concerne gli intermediari necessario che essi perseguano obiettivi di rafforzamento dimensionale e patrimoniale: come è noto infatti, le banche che all'interno del nostro sistema creditizio rivestono le posizioni di vertice appaiono relativamente piccole, non solo nel confronto internazionale, ma anche in rapporto alla dimensione dei principali gruppi di imprese non finanziarie che operano nel nostro Paese.

Al riguardo sono già stati posti in atto alcuni interventi: inducendo le banche pubbliche ad assumere la struttura di società per azioni sono state rese più agevoli le operazioni di concentrazione ed è divenuta possibile la ricapitalizzazione di tali banche attraverso l'accesso al mercato dei capitali; perché gli interventi compiuti si traducano in modifiche significative nella struttura dell'offerta sui mercati creditizi, occorre che gli intermediari assumano i comportamenti conseguenti.

È inoltre necessario che si pervenga a un rafforzamento del mercato in cui si scambiano i titoli di proprietà e di debito emessi dalle imprese: ciò infatti consentirà una diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, che sono oggi costituite in misura rilevante da prestiti bancari. Su questo fronte sono state introdotte importanti modifiche normative che hanno interessato il mercato di borsa e hanno ampliato le possibilità per le imprese di emettere titoli di debito. Allo sviluppo dei nuovi mercati le banche potranno dare un contributo significativo, assumendo, tra i propri compiti, quello di favorire l'ingresso delle imprese su tali mercati.

Anche al di là dei vincoli imposti dai caratteri di struttura del sistema finanziario italiano, rimane il fatto che la disciplina sulla concentrazione dei rischi opera sulla base del principio meramente probabilistico della diversificazione degli attivi; dunque, oltre al rispetto quantitativo dei limiti previsti, è necessario che le banche adottino nel comparto dei grandi rischi specifiche cautele, valutando con particolare rigore il merito di credito del soggetto affidato e l'evoluzione della sua situazione economico-finanziaria. Con l'obiettivo di vincolare le banche al rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, nelle presenti istruzioni viene dedicata una specifica sezione alle procedure interne che devono presidiare l'assunzione di grandi rischi.

Il Governatore

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza; essa accoglie i principi e le disposizioni della direttiva n. 92/121 CEE (1); si applica su base consolidata qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la banca potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca assicura al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti più stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della banca nonché delle società nelle quali la banca possiede quote significative del capitale.

In conformità di quanto disposto dalla direttiva CEE, è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2001 nel corso della quale le banche allineeranno gradualmente la propria situazione a quella richiesta «a regime».

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della banca. È quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 29 del 5 febbraio 1993.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata da:

l'art. 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di attuazione della direttiva n. 89/646/CEE;

l'art. 30 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, contenente disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo bancario;

l'art. 30 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenente norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528 di attuazione della direttiva n. 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata delle banche;

il decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993.

A partire dal 1° gennaio 1994, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i riferimenti normativi sono:

l'art. 53 del testo unico (vigilanza regolamentare per le banche);

l'art. 65 del testo unico (soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata);

l'art. 67 del testo unico (vigilanza regolamentare per i gruppi).

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«*Banca*»: quando non diversamente qualificata, la singola banca non appartenente al gruppo bancario o il gruppo bancario.

«*Cliente*»: il singolo soggetto ovvero il «gruppo di clienti connessi» nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati «gruppo di clienti connessi» due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione «giuridica») (2);

ovvero:

b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera *a)*, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione «economica»).

L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi (3).

«*Esposizione*»: la somma delle attività di rischio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità (4); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati ecc.; alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilità ai fini della quantificazione dell'«equivalente creditizio».

«*Posizione di rischio*»: l'esposizione ponderata secondo le regole specificamente previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice o delle eventuali garanzie acquisite (cfr. infra sez. IV).

La posizione di rischio è calcolata al netto degli elementi rettificativi del patrimonio di vigilanza specificamente riferibili alla controparte: da essa si deducono i dubbi esiti connessi a rettifiche di tipo analitico e le minusvalenze riferite a titoli emessi dall'affidato.

(2) Ferma restando la responsabilità della banca in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra società, alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, così come definite dall'art. 26 del decreto legislativo n. 127/91 e, per le società bancarie e finanziarie, dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 87/92 [art. 59, comma 1, lettera *a)*, del testo unico].

(3) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazioine del gruppo di clienti connessi.

(4) Cfr. il cap. XII, sez. III, delle istruzioni di vigilanza.

«*Patrimonio di vigilanza*»: l'aggregato definito al cap. XII delle Istruzioni di vigilanza, sezione I e II.

«*Grandi rischi*»: le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza; fino al 31 dicembre 1998 sono considerati grandi rischi le posizioni di rischio pari o superiori al 15% del patrimonio di vigilanza.

«*Soggetti collegati*»:

l'«*azionista rilevante*»: il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della società capogruppo ovvero della singola banca non appartenente ad un gruppo bancario (5). Non assume la qualifica di azionista rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato (6);

le «*società partecipate in misura rilevante*»: le società nelle quali la banca detiene una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque di controllo. Sono escluse le società appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (crf. sez. V).

Nel calcolo dell'esposizione riferita a soggetti collegati rientrano anche gli affidamenti concessi al gruppo di clienti legati a tali soggetti da connessione giuridica.

«*Paesi della Zona A*»: i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (7);

«*Paesi della Zona B*»: tutti gli altri Paesi.

4. *Ambito di applicazione.*

Le presenti istruzioni sono indirizzate:

agli enti creditizi autorizzati in Italia come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 481/92 (banche ai sensi dell'art. 1 del testo unico);

alle capogruppo dei gruppi creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 356/90 (gruppi bancari ai sensi dell'art. 64 del testo unico).

Sezione II

LIMITI ALLA CONCETRAZIONE DEI RISCHI

1. *Banche.*

Le banche sono tenute a contenere:

a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza *(limite globale)*;

b) ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza; fino al 31 dicembre 1998 tale limite è elevato al 40% *(limite individuale)*.

Per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale è pari al 20% del patrimonio di vigilanza.

2. *Banche appartenenti a gruppi bancari.*

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari non sono sottoposte ai limiti sopra indicati ma unicamente a un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza della singola banca; fino al 31 dicembre 1998 tale limite è elevato al 60%. Resta fermo il rispetto a livello consolidato dei limiti indicati al precedente paragrafo.

(5) Per il calcolo della percentuale si fa riferimento al cap. XLVII delle istruzioni di vigilanza in materia di partecipazione al capitale delle banche.

(6) Sono invece considerati azionisti rilevanti gli enti pubblici territoriali.

(7) Si fà riferimento ai Paesi indicati nel fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali» (cfr. sez. 3, allegato C).

3. *Attività non soggette ai limiti.*

Le attività di rischio della Sim appartenente a un gruppo bancario nonché le attività di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina sui grandi rischi.

I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 356/90.

L'esonero è esteso ai rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi appartenenti alla CEE e con le società da questa controllate purché comprese nella medesima vigilanza su base consolidata cui sono soggette la banca estera e la banca concedente il finanziamento.

La Banca d'Italia può esonerare i rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi extracomunitari e con le società da questa controllate, purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza su base consolidata nel Paese d'origine.

4. *Succursali italiane di banche extracomunitarie.*

Alle succursali italiane di banche extracomunitarie si applica unicamente un limite individuale pari al patrimonio di vigilanza.

La Banca d'Italia può esonerare tali succursali dall'applicazione della presente disciplina, purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese d'origine. La Banca d'Italia può subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operatività della succursale.

5. *Provvedimenti della Banca d'Italia.*

La Banca d'Italia può fissare limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti in via generale, nei confronti di banche che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La Banca d'Italia può, inoltre, fissare limiti individuali più stringenti nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.

* * *

Le banche sono tenute ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, la banca è tenuta, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine comunica alla Banca d'Italia gli interventi che intende adottare.

Sezione III

REGIME TRANSITORIO

1. *Limite globale.*

Qualora, alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni (ottobre 1993), l'ammontare complessivo dei grandi rischi ecceda il limite globale, la banca comunica alla Banca d'Italia il proprio programma per ricondurre in tempi contenuti — e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 — la propria situazione entro il limite stabilito (8).

2. *Limite individuale.*

Per il riallineamento delle posizioni di rischio eccedenti i limiti fissati dalla presente disciplina è consentito alle banche di graduare come segue il limite individuale:

60% del patrimonio entro il 31 dicembre 1996;

40% del patrimonio entro il 31 dicembre 1998;

25% del patrimonio entro il 31 dicembre 2001.

Le soglie previste per ciascuna delle scadenze sopra indicate sono inderogabili. Entro il 30 settembre 1994 le banche comunicano alla Banca d'Italia le posizioni di rischio eccedenti il limite del 40% e presentano un programma, approvato dal consiglio di amministrazione, contenente gli interventi che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti (8).

Il programma copre in dettaglio il periodo fino al 1998 e fornisce indicazioni sugli eventuali interventi necessari per conseguire il riallineamento all'obiettivo previsto fino al 2001. Entro il 30 giugno 1998 le banche comunicano alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare per il definitivo riallineamento ai limiti previsti dalla disciplina a regime.

Il programma specifica le modalità e i termini di attuazione degli interventi che riguardano sia le possibili iniziative che attengono al rapporto con la clientela sia quelle che mirano al rafforzamento patrimoniale della banca. In tale ambito, devono essere presi in considerazione anche processi di concentrazione, in particolare nei casi in cui le banche non sono in grado di conseguire in via autonoma il riallineamento richiesto.

Per i rischi nei confronti di clienti che, in seguito alle modifiche normative introdotte dalla presente disciplina, rientrano tra i soggetti collegati e per i quali vi siano situazioni di debordo rispetto ai limiti previsti al paragrafo 1 della sez. II, le banche presentano un piano di rientro che indica le modalità e i tempi previsti per il riallineamento (8).

3. *Rischi a scadenza protratta.*

I rischi in essere per i quali, alla data di emanazione delle presenti istruzioni, sia già stata contrattualmente stabilita una scadenza successiva al 31 dicembre 2001 potranno essere mantenuti fino alla scadenza prefissata anche se comportano il superamento del limite individuale.

Sezione IV

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

1. *Sistema delle ponderazioni.*

Le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%). Al fine di tener conto della minore rischiosità connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i seguenti fattori di ponderazione, sostanzialmente analoghi a quelli adottati dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità:

a) zero per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e la Comunità europea;

b) 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrale e locali) e le banche multilaterali di sviluppo;

c) 50% per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore delle attività di rischio;

d) 100% per le altre attività di rischio.

Per le attività di rischio nei confronti delle banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.

Nell'allegato *A* sono riportate in dettaglio le classi di attività di rischio suddivise per i fattori di ponderazione sopra indicati.

Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione.

L'esposizione è riferita al debitore principale (9) anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. La banca ha la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Le attività di rischio classificate tra le sofferenze, al netto dei dubbi esiti connessi a rettifiche di tipo analitico, sono ponderate al 100% a prescindere dalla garanzia che assiste l'operazione.

(8) Si precisa che non sono tenute all'invio del programma le singole banche appartenenti a gruppi bancari. Gli eventuali interventi programmati da tali soggetti sono ricompresi nel programma inviato dalla capogruppo.

(9) Le attività di rischio relative a contratti su tassi di interesse e di cambio sono considerate in capo alla controparte contraente.

2. *Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista.*

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

Sezione V

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle società facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale.

Ai fini del calcolo dell'esposizione riferita alle società controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Nelle altre ipotesi di consolidamento, la Banca d'Italia si riserva di far conoscere di volta in volta alla banca interessate le modalità di applicazione della presente disciplina con riferimento alle società incluse nella vigilanza su base consolidata, ma non appartenenti al gruppo bancario (10).

Sezione VI

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEI GRANDI RISCHI

L'assunzione di rischi, nelle diverse forme in cui si assicura il sostegno finanziario alla clientela, deve avvenire nel rispetto di regole di comportamento che garantiscano alla banca la possibilità di conoscere il rischio, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza del grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione del rischio dell'intermediario si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve comunque avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sul rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità della capogruppo, e la competenza va rimessa al consiglio di amministrazione, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi e dei soggetti collegati.

Inoltre il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prenditore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppi, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso. La banca assicura pertanto l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.

Inoltre, nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza. La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrali dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

Sezione VII

SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le banche segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i grandi rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La segnalazione viene effettuata dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, con esclusivo riferimento ai propri rischi e dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso.

Le segnalazioni sono inviate dalle singole banche su supporto magnetico.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

---

(10) Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a-d)*, del decreto legislativo n. 528/92 (art. 65, comma 1, lettere *d-g)* del testo unico).

Esse quindi riguardano:

1) la società di partecipazione finanziaria avente sede legale in Paesi della CEE che controlla la capogruppo o la singola banca;

2) le banche, gli enti finanziari e le società esercenti attività strumentali controllati dalla società di partecipazione finanziaria comunitaria indicata al punto 1;

3) le banche, gli enti finanziari e le società esercenti attività strumentali partecipati almeno al 20% dalla società di partecipazione finanziaria comunitaria indicata al punto 1 o dagli altri soggetti indicati al punto 2;

4) la società di partecipazione finanziaria avente sede in Italia che non ricopre la qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 356/90 e che controlla la capogruppo o la singola banca;

5) le società esercenti attività bancaria, finanziaria o strumentale controllate o partecipate almeno al 20% dalla società di partecipazione finanziaria di cui al punto 4.

Per l'individuazione dei grandi rischi le singole banche utilizzano il patrimonio di vigilanza individuale riferito, rispettivamente, ai mesi di febbraio, agosto, marzo e settembre.

Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con apposita rilevazione su supporto magnetico. Quelle relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 maggio e 25 novembre).

Per l'individuazione dei grandi rischi su base consolidata è utilizzato il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno, per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di dicembre e del marzo successivo.

Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti istruzioni con riferimento alle modalità di redazione dello schema di segnalazione, si fa rinvio al fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali».

ALLEGATO *A*

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

A) *Attività di rischio a ponderazione 0:*

A.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e della Comunità europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti;

A.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dalla Comunità europea;

A.3) le attività di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;

A.4) le attività di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;

A.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso la banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza;

A.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti;

A.7) le attività di rischio fuori bilancio classificate a fini del coefficiente di solvibilità come garanzie rilasciate e impegni con «rischio basso» (ad es., i margini disponibili su linee di credito revocabili), a condizione che sia stato concluso un accordo in virtù del quale l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento dei limiti di fido previsti;

A.8) le partecipazioni in compagnie di assicurazione per la parte compresa nel 40% del patrimonio di vigilanza della banca che detiene la partecipazione;

A.9) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti o garantite da banche della zona A;

A.10) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona A.

B) *Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale:*

B.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche della zona A;

B.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B;

B.3) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B;

B.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da tali banche, diverse da quella che ha concesso il fido o da altre banche ricomprese nel gruppo del quale quest'ultima fa parte;

B.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati della Comunità europea;

B.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche.

C) *Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale:*

C.1) le attività di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi a questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;

C.2) le attività di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati dal debitore o concessi a questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;

C.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio (che presentino i medesimi requisiti previsti rispettivamente ai precedenti punti C.1 e C.2) relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal locatario fintanto che il locatario stesso non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto;

C.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti autorità;

C.5) le attività di rischio fuori bilancio classificate nel coefficiente di solvibilità come garanzie rilasciate e impegni con «rischio medio-basso».

* * *

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

10 per cento per titoli di Stato e i certificati di deposito;

20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai precedenti punti A.5, A.6 e B.4, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale.

* * *

Per l'individuazione delle voci contenute nella matrice dei conti corrispondenti alle attività di rischio sopra elencate, si fa rinvio al fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali».

93A6241

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via *Maestranza* 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300